

DECRETO FISCO/ Bocciaio invece durante i lavori il tentativo di inserire il sotto costo

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Iva sulle permutate, si cambia

La base imponibile è il valore previsto nel contratto

DI FRANCO RICCA

Iva sulle permutate, si cambia. Il dl n. 38/2026, approvato ieri dalla Camera, riscrive le regole introdotte dalla legge di bilancio 2026 sulla determinazione della base imponibile delle operazioni permutative, che sarà costituita dal valore previsto nel contratto, fermo restando la soglia minima dei costi di riferimento "attualizzati". Bocciaio, invece, il tentativo, esperito nel corso dei lavori parlamentari, di consentire il "sotto-costo" in presenza di valide ragioni economiche, previsione che sarebbe stata di dubbia conformità unionale e di difficile applicazione pratica. Ma andiamo con ordine.

La legge di bilancio

Il comma 138 dell'art. 1 della legge 199/2025, com'è noto, ha modificato la lettera d) dell'art. 13, co. 2, del dpr 633 del 26 ottobre 1972, disponendo che la base imponibile delle operazioni permutative è costituita "dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni". E' stato così sostituito il previgente criterio del valore normale, in modo da allineare la normativa nazionale a quella unionale come interpretata dalla Corte di giustizia Ue, in aderenza alla richiesta della Commissione europea. Il successivo comma 139, nella sua formulazione originaria, stabiliva che la nuova disposizione si applicasse alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, salvaguardando comunque i comportamenti adottati precedentemente (rendendo in sostanza non contestabile l'operato dei contribuenti che avevano già applicato in passato il nuovo criterio, sulla base della sovraordinata normativa Ue).

Le correzioni sulla decorrenza

Sul punto, era però sorto il problema delle operazioni permutative derivanti da contratti in corso antecedentemente al 1° gennaio 2026, per i quali l'applicazione del nuovo criterio avrebbe interferito con gli assetti negoziali pattuiti tra le parti e basati sul previgente criterio del valore normale. Di conseguenza, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti, l'art. 1, comma 1, del dl n. 38 del 27 marzo 2026 ha sostituito il predetto comma 139, stabilendo che le disposizioni del comma 138 si applicano "alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026". Il comma 2 dello stesso articolo 1, poi, oltre a riprodurre la norma di salvaguardia dei "comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026", ha esteso analogo tutela ai comportamenti "adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge n. 199 del 2025, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del presente decreto", in modo da fare salva anche l'ipotesi per certi versi opposta, ossia l'applicazione del nuovo criterio anche alle operazioni effettuate dal 1° gennaio e fino al 28 marzo 2026 in dipendenza di contratti antecedenti alla data del 1° gennaio 2026. Ha tuttavia escluso, in ogni caso, rimborsi d'imposta o rettifiche rispetto all'imposta precedentemente "liquidata".

La nuova disciplina

L'art. 1 del dl n. 38/2026 viene integralmente riformulato dalla legge di conversione, in corso di approvazione definitiva. Il nuovo testo, da un lato, al comma 3 cancella le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026, abrogando i pre-

detti commi 138 e 139. Dall'altro, al comma 1 riscrive la disposizione dell'art. 13, comma 2, lett. d), del dpr n. 633/1972, prevedendo che la base imponibile delle operazioni permutative è costituita "dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto". Tale valore, però, in ogni caso non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti "determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni"; quest'ultima previsione ricalca la problematica "attualizzazione" dei costi prevista per la determinazione della base imponibile delle operazioni gratuite. Quanto ai profili temporali, il comma 2 stabilisce che la nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, facendo però salvi i comportamenti adottati in conformità al comma 138 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del dl. Fino alla stessa data, viene inoltre disposta, in relazione alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti pregressi, la salvaguardia dei comportamenti adottati in conformità alla normativa vigente al 31 dicembre 2025. In ogni caso, non sono ammessi rimborsi né variazioni dell'imposta precedentemente liquidata.

— © Riproduzione riservata —

